

Città di Amandola

Provincia di Fermo

Città del Parco Nazionale dei Monti Sibillini | Città del Tartufo Bianco Pregiato dei Sibillini
pec: comune.amandola@emarche.it | mail: protocollo@comune.amandola.fm.it

SCHEMA DI CONVENZIONE

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI D'OPERA INTELLETTUALE PER LA RICOSTRUZIONE POST- SISMA 2016

L'anno _____, addì _____ del mese di _____ in _____ tra il sottoscritto ADOLFO MARINANGELI nato a AMANDOLA residente a AMANDOLA in via PIAZZA RISORGIMENTO cod. fisc. MRNDLF55D12A252J P.IVA 00426220448 in qualità di SINDACO DEL COMUNE DI AMANDOLA diseguito denominato "Committente" e il _____ iscritto all'Albo professionale _____ della Provincia di _____ al n. _____ e iscritto con il n. _____ all'Elenco di cui all'articolo 34, commi 6, del D.L. n. 189/2016, convertito dalla Legge n. 229 del 2016, di seguito denominato "Professionista"

Premesso che:

- a) il Committente è proprietario di un immobile sito nel Comune di AMANDOLA (FM) località VILLA CESE, identificato catastalmente al fg. 14 con I mappali 418, d'ora in avanti "immobile";
- b) tale immobile è dichiarato inagibile, a seguito di esito di inagibilità B, con ordinanza sindacale n. 310 del 03/10/2016 ed è pertanto ricadente nei casi previsti dall'articolo 1, commi 1 e 2 del decreto legge del 17 ottobre 2016 n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
- c) che con ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 n. 12 del 9 gennaio 2017, sono state stabilite le regole fondamentali ed individuati i requisiti tecnici e professionali necessari per l'iscrizione dei professionisti all'elenco speciale ai sensi dell'articolo 34 del decreto legge del 17 ottobre 2016 n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
- d) che con la stessa ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 il Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 ha approvato il protocollo di intesa con la Rete delle professioni e lo schema di contratto tipo da stipulare tra il committente ed il professionista per i lavori di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
- e) che è stato stipulato, in data 28/12/2016, "*L'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta Sorveglianza e di Garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma*" tra il Commissario straordinario, ANAC e Invitalia;
- f) che con ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 n. 27 del 9 giugno 2017, sono state stabilite le procedure in materia di riprazine del patrimonio edilizio suscettibile di destinazione abitativa;
- g) che in riferimento alla presente procedura risulta valido il protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza;
- h) che con Decreto del Vice Commissario delegato per gli interventi di Ricostruzione post Sisma 2016, n.

Città di Amandola

Provincia di Fermo

Città del Parco Nazionale dei Monti Sibillini | Città del Tartufo Bianco Pregiato dei Sibillini
pec: comune.amandola@emarche.it | mail: protocollo@comune.amandola.fm.it

14/Comms16 del 07/07/2017, è stato approvato l'elenco concernente l'individuazione degli edifici di proprietà pubblica, non classificati agibili, ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018, per essere destinati al soddisfacimento del fabbisogno abitativo, in cui al punto 8 dell'allegato "A" è stato inserito l'edificio di cui all'oggetto;

- i) che il _____ risulta iscritto nell'Elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto legge del 17 ottobre 2016 n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
- j) che con Determina del Responsabile dell'Area dei Servizi Tecnico Manutentivi n. _____ (R.G. _____) del _____ è stato approvato lo schema di contratto tipo per lo svolgimento di prestazioni d'opera intellettuale per la ricostruzione post-sisma 2016;
- k) che con Determina del Responsabile dell'Area dei Servizi Tecnico Manutentivi n. _____ (R.G. _____) del _____ è stato approvato il conferimento dell'incarico per i servizi di ingegneria per progettazione, Dir. Lavori, Contabilità e sicurezza;
- Tutto quanto sopra premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. PREMESSE

§1. Le premesse formano parte integrante del presente contratto per lo svolgimento di prestazioni d'opera intellettuale in favore di committenti privati per la ricostruzione post-sisma 2016

Art. 2 NATURA DELL'INCARICO

§1. Il Committente affida al Professionista, che accetta l'incarico, l'esecuzione delle prestazioni stabilite dal successivo art. 3 relative ai lavori di riparazione con miglioramento sismico/ricostruzione (ipotesi alternative) sull'immobile, danneggiato dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 di proprietà¹ ubicato nel Comune di Amandola (FM) Frazione Villa Cese distinto al NCT al foglio 14 particella 418 per un importo presunto delle opere di
€ 120.000,00 (diconsi Euro centoventimila,00) oltre I.V.A. pari a € 12.000,00,

Art. 3 OGGETTO DELL'INCARICO

§1. L'incarico professionale ha ad oggetto l'esecuzione delle prestazioni, di seguito dettagliatamente descritte, secondo il cronoprogramma che, sottoscritto dalle parti, costituisce parte integrante del presente disciplinare:

- rilievi rchitettonici e strutturali;
- relazione geotecnica (laddove necessaria);
- progettazione architettonica;
- progettazione strutturale;
- progettazione impiantistica (laddove necessaria);
- coordinamento sicurezza in fase di progettazione;
- direzione dei lavori e relativa contabilità, assistenza al collaudo;
- coordinamento della sicurezza in corso d'opera;
- altre prestazioni specialistiche.

¹ Indicare altro diritto reale e/o di disponibilità dell'immobile.

Città di Amandola

Provincia di Fermo

Città del Parco Nazionale dei Monti Sibillini | Città del Tartufo Bianco Pregiato dei Sibillini
pec: comune.amandola@emarche.it | mail: protocollo@comune.amandola.fm.it

§2. L'incarico può riguardare solo alcune delle prestazioni elencate.

Art. 4 OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

§1. Il Committente, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di aver titolo per l'esecuzione dell'opera sull'immobile in oggetto e di essere munito dei necessari poteri di rappresentanza per il conferimento dell'incarico.

§2. Il Committente si obbliga a fornire quanto necessario per l'esecuzione della prestazione professionale Richiesta ed a consegnare al Professionista, tutta la documentazione occorrente.

Art. 5 OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

§1. Il Professionista si obbliga ad effettuare la prestazione affidata con la necessaria diligenza professionale ed a compiere tutto quanto risulti necessario per assicurare l'esecuzione della prestazione a regola d'arte, nel rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente nonché di quanto prescritto dalle ordinanze emanate dal Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.

§2. Il Professionista, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di essere in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall'ordinanza commissariale n. 12 del 9 gennaio 2017 ai sensi dell'articolo 34 del decreto legge del 17 ottobre 2016 n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

§3. Le Parti danno atto che l'incarico è svolto dal Professionista in piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione. E' comunque vietato il subappalto di prestazioni professionali o l'istituto dell'avvalimento di prestazioni professionali.

§4. Il Professionista dichiara di avere la capacità tecnico-organizzativa per poter assolvere l'incarico conferito, secondo quanto disposto dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari ed in conformità alle prescrizioni contenute nelle ordinanze del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, in modo particolare per quanto riguarda i tempi di consegna del progetto. Il Professionista si obbliga altresì a non cedere o sub affidare ad altri tecnici l'incarico conferito oggetto del presente contratto, rimanendo fermo quanto previsto al precedente comma 3.

§5. E' riconosciuta al Committente la facoltà di affidare ad altri Professionisti eventuali prestazioni specialistiche non comprese nel presente contratto, con esclusione di qualsiasi responsabilità del Professionista incaricato mediante la sottoscrizione della presente convenzione.

§6. Nello svolgimento dell'incarico conferito, il Professionista:

- a) cura tutti gli adempimenti necessari e, comunque, opportuni per garantire l'espletamento delle prestazioni sopraindicate, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, i contatti con gli organi, enti ed organismi pubblici competenti;
- b) assicura che tutti gli elaborati contengano l'indicazione e la esaustiva descrizione, anche con chiara simbologia, di tutti gli interventi oggetto di prestazione professionale;
- c) redige gli elaborati grafici (ove necessari) in idonea scala in relazione al livello di progettazione previsto dall'incarico;
- d) consegna al Committente tutti gli elaborati redatti in n. 1 copie cartacee ed in n° 1 copia su supporto informatico, se richiesta dal Committente, in formato di sola lettura (pdf, dwg, ecc.).

§7. Il Professionista provvede, altresì, a tutti gli adempimenti in materia di flussi documentali informatici, Previsti dalle ordinanze del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

§8. Nessun compenso è dovuto al Professionista per l'attività prevista dal precedente paragrafo 7.

Città di Amandola

Provincia di Fermo

Città del Parco Nazionale dei Monti Sibillini | Città del Tartufo Bianco Pregiato dei Sibillini
pec: comune.amandola@emarche.it | mail: protocollo@comune.amandola.fm.it

Art. 6 TERMINI E COMPENSI PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

§1. Per l'espletamento dell'incarico di progettazione il Professionista è tenuto all'osservanza della disciplina e dei termini previsti dell'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n. 27 del 9 giugno 2017: "Misure in materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa" e del Decreto del Vice Commissario delegato per gli interventi di Ricostruzione post Sisma 2016, n. 14/VCOMMS16 del 07/07/2017.

§2. Ad eccezione delle ipotesi di caso fortuito e di forza maggiore ovvero della sussistenza di motivi a sé non imputabili adeguatamente documentati, il Professionista è tenuto, limitatamente alla presentazione della progettazione, per ognuna delle procedure, all'osservanza dei termini, stabiliti nelle rispettive ordinanze del Commissario:

§3. Ferma l'osservanza dei termini di consegna previsti nelle ordinanze del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, il Committente ed il Professionista possono prevedere, anche con successivo accordo e, tempi di consegna dei progetti inferiori rispetto a quelli previsti dalle ordinanze.

§4. I termini previsti dai precedenti paragrafi §2 e §3 sono comprensivi anche del tempo occorrente per l'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni o nulla osta amministrativi, comunque denominati.

§5. L'omessa presentazione del progetto nei termini stabiliti nelle ordinanze del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, per fatto imputabile al Professionista, comporta una penale di € 50,00 (Euro cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sulle competenze spettanti al Professionista incaricato. Il ritardo della consegna degli elaborati oltre 1 mese dalla previsione, viene ritenuto grave inadempienza e può provocare la risoluzione della presente convenzione senza riconoscimento al Professionista di alcun compenso e/o indennità per l'attività svolta oltre al risarcimento del danno sofferto dal Comune.

§6. Le Parti danno atto che il corrispettivo riconosciuto al Professionista è coerente con le previsioni contenute nell'art. 34, comma 5 del decreto legge del 17 ottobre 2016 n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e nell'ordinanza commissariale n. 12 del 9 gennaio 2017, ed è stabilito nella percentuale del 12,50 % dell'importo dei lavori ammissibili a contributo. L'importo percentuale riconosciuto per prestazioni parziali (laddove specificatamente convenuti) è stato determinato nei termini di seguito indicati come stabilito nel protocollo d'intesa tra Commissario e Rete delle Professioni:

- | | |
|--|-----|
| a) progetto architettonico, strutturale, impiantistico, agroindustriale, zootecnico, agroturistico (laddove necessario): | 54% |
| b) direzione dei lavori architettonici, strutturali, impiantistici, di carattere geologico, agroindustriale, zootecnico, agroturistico (laddove necessario): | 33% |
| c) coordinamento della sicurezza nei cantieri: | 9% |
| d) collaudo strutturale. | 4% |

§7. Per i lavori, i cui costi non risultano ammissibili a contributo, le Parti determinano il compenso dovuto al Professionista nella percentuale massima del 12,50 % dell'importo degli stessi lavori.

§8. Il compenso riconosciuto al Professionista, come determinato ai sensi dei precedenti paragrafi §6 e §9, deve intendersi comprensivo di tutte le spese necessarie per l'esecuzione dell'incarico ed al netto degli oneri accessori di legge (esemplificativamente: contributo previdenziale ed IVA) e degli eventuali ulteriori oneri sopravvenuti, in forza di specifica disposizione di legge o regolamentare, alla sottoscrizione del presente contratto e dovuti al momento dell'emissione della fattura.

Città di Amandola

Provincia di Fermo

Città del Parco Nazionale dei Monti Sibillini | Città del Tartufo Bianco Pregiato dei Sibillini
pec: comune.amandola@emarche.it | mail: protocollo@comune.amandola.fm.it

Art. 7 LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE.

§1. Le Parti prendono atto del fatto che il compenso dovuto al Professionista, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, paragrafo §6, del presente contratto ed ammissibile a contributo, l'Ufficio speciale per la ricostruzione provvede a trasmettere il progetto al Commissario straordinario, il quale, entro trenta giorni dalla sua ricezione, procede alla verifica della fattibilità dell'intervento, con particolare riguardo alla tempistica di realizzazione dello stesso ed al relativo cronoprogramma, nonché della sua congruità economica.

§2. In caso di esito positivo delle verifiche di cui al comma 1, il Commissario straordinario provvede:

- a) all'approvazione del progetto, alla determinazione del contributo ed all'autorizzazione della spesa a valere sulle delle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016;
- b) al conseguente trasferimento sulla contabilità speciale intestata al Presidente di Regione – Vice Commissario di risorse pari all'intero importo del contributo concesso.

Art. 8 PROFESSIONISTA INCARICATO DELLA DIREZIONE DEI LAVORI

§1. Le Parti prendono atto del fatto che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229:

- a) il direttore dei lavori non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti diretti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque denominati, con l'impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né rapporti di parentela con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa;
- b) il direttore dei lavori è obbligato a produrre apposita autocertificazione al committente, trasmettendone altresì copia agli Uffici speciali per la ricostruzione previsti dall'articolo 3 del sopra menzionato decreto legge;
- c) il Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 può effettuare, tramite i propri Uffici, controlli, anche a campione, in ordine alla veridicità di quanto dichiarato dai direttori dei lavori.

§2. Il Professionista, incaricato della direzione dei lavori, si obbliga:

- a) produrre l'autocertificazione prevista dalla lettera b) del precedente paragrafo §1;
- b) a predisporre ed a consegnare al Comune di Amandola gli stati di avanzamento dei lavori (SAL) entro e non oltre quindici giorni da quando l'impresa ha maturato l'importo secondo le percentuali stabilite dalle ordinanze del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 Agosto 2016;
- c) a redigere lo stato finale dei lavori ed a consegnarlo al Comune di Amandola entro 30 giorni dall'effettiva conclusione degli stessi lavori.

Art. 9 VARIANTI E REVISIONE DELL'ACCORDO

§1. Il Professionista è tenuto, nei limiti dell'incarico ricevuto, ad introdurre, negli elaborati previsti dal precedente articolo 8, anche se già ultimati, tutte le modifiche e le integrazioni necessarie per il rispetto delle norme di legge, regolamentari ovvero contenute nelle ordinanze commissariali sopravvenute alla sottoscrizione del presente contratto.

§2. Non sono considerate variazioni le modifiche di dettaglio disposte in corso d'opera dal Direttore dei lavori e che comportano esclusivamente un aumento non superiore al 5% (10% per le ristrutturazioni) dell'importo inizialmente approvato ed appaltato dal Committente, la cui autorizzazione rientra nella discrezionalità del Direttore Lavori medesimo.

Art. 10 PROROGHE CONTRATTUALI, RISOLUZIONE E RECESSO

Città di Amandola

Provincia di Fermo

Città del Parco Nazionale dei Monti Sibillini | Città del Tartufo Bianco Pregiato dei Sibillini
pec: comune.amandola@emarche.it | mail: protocollo@comune.amandola.fm.it

§1. In caso di ritardo nell'espletamento dell'incarico per caso fortuito, per causa di forza maggiore o comunque per motivi non imputabili al Professionista, purché adeguatamente documentati, il Committente può concedere una proroga dei termini pattuiti, fino alla cessazione della causa impeditiva, per la presentazione dei progetti.

§2. L'omessa presentazione del progetto nei termini stabiliti nell'incarico affidato, per fatto imputabile al Professionista, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto senza riconoscimento di alcun compenso e/o indennità al professionista per l'attività svolta.

§3. Le Parti possono recedere dal presente contratto in tutti i casi in cui vengano a mancare i presupposti per il conferimento dell'incarico e/o per l'assunzione dell'incarico come stabiliti dal vigente quadro normativo e regolamentare nonché dalle disposizioni contenute nelle ordinanze del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.

Art. 11 COPERTURA ASSICURATIVA

§1. Il Professionista dichiara, in applicazione dell'articolo 9, comma 4, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di essere in possesso di Polizza Assicurativa n. _____, stipulata con (Compagnia) _____, Agenzia di _____ a copertura dei danni provocati dall'esercizio della professione, per un massimale di €. _____

Art. 12 PROPRIETA' DEGLI ELABORATI

§1. Gli elaborati e quanto altro relativo all'incarico conferito, con la liquidazione del relativo compenso al Professionista, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurre tutte le varianti ed aggiunte ritenute opportune e/o necessarie, senza che dal Professionista possa essere sollevata alcuna eccezione, a condizione che le modifiche e/o le varianti non vengano in alcun modo attribuite al Professionista medesimo. In ogni caso, il Professionista si riserva di tutelare, il proprio prestigio e la propria dignità professionale e, laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d'autore ai sensi della legge 633/41.

§2. Il Committente, potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per il Professionista in relazione alle attività oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati del progettista.

§3. La proprietà intellettuale è riservata al professionista a norma di Legge ed il Committente autorizza sin d'ora la pubblicazione del progetto e di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati dal Committente.

Art. 13 CLAUSOLE PROTOCOLLO DI LEGALITA'

§1. Prevenzione delle interferenze illecite a scopo anticorrittivo

Clausola n. 1:

“il Soggetto aggiudicatario, o l'impresa contraente in caso di stipula di subcontratto, si impegnano a dare comunicazione tempestiva all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni

Città di Amandola

Provincia di Fermo

Città del Parco Nazionale dei Monti Sibillini | Città del Tartufo Bianco Pregiato dei Sibillini
pec: comune.amandola@emarche.it | mail: protocollo@comune.amandola.fm.it

relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c. p.”.

Clausola n. 2:

“Il Soggetto aggiudicatore, o l’Impresa contraente in caso di stipula di subcontratto, si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all’articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c. p.”.

§2 Prevenzione delle interferenze illecite a scopo antimafia:

Clausola n. 1:

"La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all’Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell’imprenditore, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell’aggiudicazione che in quella dell’esecuzione.”

Clausola n. 2:

"La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo sottoscritto tra Struttura, Commissario Straordinario e INVITALIA in data 26 luglio 2017 e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto".

Art. 14 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

§1. Tutte le controversie o contestazioni relative all’interpretazione e/o dall’esecuzione del presente contratto saranno deferite all’Autorità Giudiziaria Ordinaria, come individuata in base ai criteri contenuti nel codice di procedura civile.

Art. 15 DISPOSIZIONI FINALI

§1. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente contratto, si fa riferimento a quanto previsto dal Codice Civile artt. 2222 e successivi, dal codice deontologico dell’Ordine di appartenenza del Professionista, e dalle altre disposizioni di legge che risultino applicabili, nonché al protocollo di intesa sottoscritto tra il Commissario Straordinario e i rappresentanti della Rete delle Professioni ed alle relative ordinanze commissariali.

§2. Per quanto concerne l'incarico affidato, il Professionista elegge il proprio domicilio in Via Treggiari n. 3, 63857, Amandola (FM).

§3. Il presente Contratto sarà registrato in caso d’uso, ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, con spese di registrazione a carico della parte che ne richiederà la registrazione.

Città di Amandola

Provincia di Fermo

Città del Parco Nazionale dei Monti Sibillini | Città del Tartufo Bianco Pregiato dei Sibillini
pec: comune.amandola@emarche.it | mail: protocollo@comune.amandola.fm.it

§4. Con la sottoscrizione del presente atto il Professionista ed il Committente, ai sensi del codice della Privacy di cui al D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali, eccetto quelli sensibili, per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, aggiornamento elenco speciale ai sensi articolo 34 del decreto legge n. 189/2016, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnicoamministrative delle proprie strutture amministrative, fermo restando quanto previsto all'art. 12 circa la proprietà intellettuale.

§5. Il presente disciplinare di incarico annulla e sostituisce ogni altro accordo, sia scritto che orale, intercorso tra le Parti avente ad oggetto le stesse attività di cui al disciplinare medesimo.

Letto e firmato dalle parti per accettazione in ogni sua pagina.

PER IL COMUNE DI AMANDOLA

IL/I PROFESSIONISTA/I

Il Responsabile dell'Area dei Servizi Tecnico

Manutentivi

ing. Adolfo Marinangeli